

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stages di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università Telematica "Unitelma Sapienza" di Roma.

In data 07 GIU. 2011 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dell'Università Telematica "Unitelma Sapienza" di Roma, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

SU CONFORME PROPOSTA, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

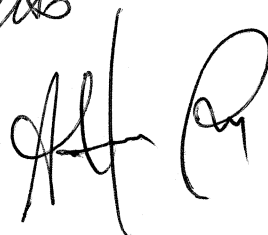
Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi Telematica "Unitelma Sapienza" di Roma, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa

verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito

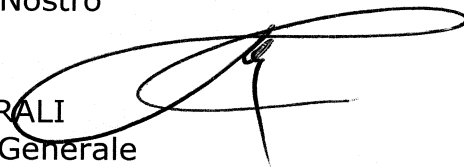


Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro

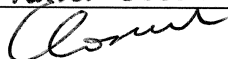
UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale



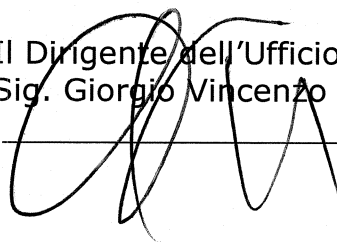
La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 GIU. 2011 con prot. Segr. Gen. n. 070 del 07 GIU. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142
del 25/03/1998)

Rep. n.

TRA

L'Università Telematica UNITELMA SAPIENZA – con sede in Roma, V.le Regina Elena, 295, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Angelo Maria Petroni, nato/a a Montefalco (PG) il 26/07/1956 in qualità di Presidente;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Commissario Straordinario.

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.8 della L. 196/97, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema allegato (A)
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5;
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.



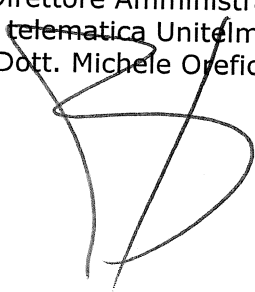
Art. 9

La presente convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986 a cura e spese della parte richiedente.

05 MAG. 2011

Roma, _____

Il Direttore Amministrativo
Università telematica Unitelma Sapienza
Dott. Michele Orefice



Il Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro

